



Uomo che dorme in piedi 75x50 cm.

DOCENTI, NON SOSTITUTI

Salvatore Nocera

La norma individua
per i docenti di sostegno
un ruolo
che favorisce l'inclusione
di tutti gli alunni della classe

ne peut pas se servir de toutes les pièces qui le

Negli ultimi anni l'attenzione, non solo del mondo della scuola, si è concentrata sulla figura dei docenti per il sostegno sia per le numerose sentenze ottenute dalle famiglie in merito all'aumento delle ore di sostegno sia per l'uso improprio che molti dirigenti scolastici fanno utilizzando tali docenti per supplire i colleghi in altre classi, mettendoli così nella condizione di abbandonare l'alunno loro assegnato.

Ciò ha fatto sorgere il dubbio, circa la natura professionale di tale docente, se sia considerato l'unico agente dell'inclusione o, al contrario, un *tappabuchi*.

UN DOCENTE A PIENO TITOLO

Dalla normativa e dalle buone prassi emerge con chiarezza come, per la formazione specialistica, i docenti per il sostegno svolgano la funzione fondamentale di mediatori per l'inclusione scolastica tra docenti curricolari e studenti. Ciò si rileva sia dall'art 14 comma 6 della L. n. 104/92, secondo cui il docente per il sostegno assume la contitolarità della classe e partecipa a tutte le sue attività di programmazione e verifica, sia dagli artt. 11 e 15 dell'O.M. n. 90/01 con i quali si esplicita che i docenti per il sostegno votano per

la valutazione di tutti gli alunni della classe e non solo per l'alunno con disabilità.

Anzi, il D.P.R. n. 122/09 sulla valutazione degli alunni ha precisato in più norme che i docenti per il sostegno non hanno come oggetto di valutazione gli apprendimenti della disciplina nella quale sono abilitati, ma, come esperti in inclusione scolastica, debbono valutare se e quanto tutti gli alunni abbiano realizzato le finalità dell'inclusione scolastica, come indicato nell'art 12 comma 3 L. n.104/92, che consiste nella crescita negli apprendimenti nella loro totalità come, ad esempio, fa il presidente di una commissione di esami di stato; nella comunicazione, cioè nella capacità di comprendere e farsi comprendere anche con linguaggi non verbali; nella socializzazione, cioè nella capacità di star bene con gli altri, di farsi accettare dagli altri e di accettare gli altri; nelle relazioni e cioè nell'instaurazione di significativi rapporti affettivi con i docenti e, in particolare, con i compagni anche fuori dalla scuola, come, ad esempio, studiare insieme, partecipare insieme ad una festa in casa di uno di loro, prendere una pizza insieme, ecc.

Lo stesso regolamento stabilisce che qualora siano più di uno i docenti per il sostegno assegnati ad un alunno essi tutti insieme debbono esprimere un solo voto per non alterare l'equilibrio interno al Consiglio di classe; così pure se vi siano in classe più docenti per il sostegno assegnati ciascuno ad un alunno, essi votano singolarmente per l'alunno loro assegnato, ma esprimono tutti insieme un solo voto per ciascuno dei compagni non disabili.

DARE ANIMA ALLA DIDATTICA

Certo, la funzione più rilevante loro affidata è quella dell'animazione della programmazione didattica personalizzata dell'alunno con disabilità, insieme a tutti i colleghi curricolari, sulla base delle indicazioni fornite da tutti gli operatori e dalla famiglia nella formulazione del piano educativo individualizzato, dopo la lettura collegiale della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale.

Ciò è frutto delle buone prassi di inclusione ed è stato codificato nell'art. 12 comma 5 della L. n. 104/92. È fondamentale che i docenti per il sostegno non accettino la delega dell'inclusione che sempre più frequentemente molti docenti curricolari, specie di scuola secondaria, sono orientati a rilasciare loro. Questo costituirebbe una violazione della normativa e soprattutto della cultura dell'inclusione scolastica che è venuta maturando in questi quarant'anni e cioè che la presa in carico del progetto di inclusione è compito collegiale di tutti i docenti della classe. Ed è tanto vero che le *Linee-guida sull'inclusione scolastica*, emanate dall'O.M. il 4 Agosto 2009, denunciano questa pratica come illegittima così come quella di dare l'incarico ai docenti per il sostegno di svolgere supplenza in altre classi anche se è presente a scuola l'alunno loro assegnato o di concentrare diversi alunni con disabilità da soli in una classe ricreando così, di fatto, delle classi differenziali.

COMPRESENTI E CORRESPONSABILI

La funzione ineliminabile di compresenza dei docenti per le attività di sostegno risulta anche dalla nota n. AOODGOS 6855 di prot. del 18/06/08 con la quale il ministero della Pubblica Istruzione ha precisato che gli alunni di scuola superiore con disabilità che svolgono un PEI *semplificato* hanno diritto ad avere l'insegnante per il sostegno se debbono frequentare un corso di recupero di debiti formativi. In sostanza, i docenti per il sostegno debbono chiarire ai colleghi curricolari quali sono le difficoltà e le potenzialità degli alunni con disabilità e suggerire i criteri da adottare nell'insegnamento delle loro discipline e nella valutazione degli apprendimenti. Possono anche collaborare con i colleghi curricolari nell'impostazione delle lezioni e nelle verifiche, ma non sostituirsi a loro.

Per far questo, è necessario che si aggiornino continuamente sui bisogni educativi speciali dei diversi alunni, conseguenti alle loro differenti minorazioni, tenendo comunque sempre presente che il loro intervento deve essere di mediazione didattica, cioè debbono aiutare i colleghi a tradurre in didattica speciale personalizzata la comune didattica.

ALCUNE RIFLESSIONI

Per i motivi accennati nel precedente paragrafo, siamo in molti a contestare la proposta contenuta nella Ricerca della *Fondazione Agnelli* e dell'*Associazione 3LLL* di eliminare la figura del docente per il sostegno, rimandando i due terzi di quelli attuali, che sono circa 90.000, a ricoprire il ruolo di docenti curricolari e destinando il terzo residuo a formare gruppi di esperti itineranti fra le scuole in qualità di supervisor perdendo così l'esperienza dell'insegnamento attivo.

Per lo stesso motivo ci sono stati pareri contrastanti circa la creazione di un'apposita classe di concorso per l'insegnante di sostegno che potrebbe essere visto dai docenti curricolari come un esperto esterno alla didattica al pari di uno psicologo o di un assistente sociale.

Analogamente, le associazioni hanno duramente contestato i corsi di riqualificazione dei docenti soprannumerari istituiti per specializzarli nel sostegno attraverso cicli di appena 120 ore, prevalentemente *online*, seguiti da tutors che non sarebbero stati neppure in possesso della specializzazione. Si è ottenuta la revoca, il 5 gennaio 2012, del bando di reclutamento dei tutors e si sta cercando di migliorare di molto i contenuti qualitativi e quantitativi di tali corsi.

Salvatore Nocera - Vicepresidente nazionale della FISH (*Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap*).